

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

* * * * *

Atto accessivo di concessione di terreni e fabbricati ad uso agricolo

L'anno 2025, il giorno _____, del mese di _____, con il presente atto la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, di seguito denominata "Regione" o "concedente", in persona del Dirigente della Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e Casa da Gioco, Erik ROSSET, in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 683 del 19 giugno 2023;

E

_____, codice fiscale e partita IVA _____, con sede a _____ (AO), n. _____, rappresentata dal sig. _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "cessionario",

PREMESSO CHE

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta è proprietaria di terreni e fabbricati ad uso agricolo siti nel Comune di Quart, località Fonteil, così censiti a:

➤ catasto terreni:

Foglio	Numero	Mq	Qualità
3	177	2380	Pascolo
11	1	1123	Pascolo
11	2	1549	Seminativo
11	3	929	Pascolo
11	4	3770	Pascolo

11	5	1103	Prato
		1000	Prato
11	6	84	Seminativo
		400	Prato
11	7	24	Seminativo
11	8	225	Incolto produttivo
11	9	217	Incolto produttivo
		200	Prato
11	10	57	Seminativo
11	11	3627	Prato
		1200	Prato
11	12	95	Seminativo
		2300	Prato
11	13	2058	Seminativo
11	14	2888	Pascolo
11	15	1393	Prato irriguo
11	16	1103	Prato irriguo
11	17	1399	Prato irriguo
11	18	1290	Prato irriguo
11	19	594	Prato irriguo
11	20	1375	Prato
11	21	1685	Prato irriguo
11	22	1322	Prato
11	23	552	Pascolo

11	24	895	Incolto produttivo
		1600	Prato
11	25	675	Seminativo
11	26	2243	Prato irriguo
		1217	Prato
11	27	40	Pascolo
11	28	680	Incolto produttivo
11	29	3300	Prato
11	30	596	Prato irriguo
11	31	1137	Prato irriguo
11	32	1464	Prato irriguo
11	33	1023	Prato irriguo
11	34	793	Prato irriguo
11	35	1109	Prato irriguo
11	36	672	Prato irriguo
		100	Prato
11	37	99	Incolto produttivo
		1100	Prato
11	38	70	Seminativo
		173	Prato
11	39	772	Pascolo
11	40	3219	Pascolo
11	41	1309	Pascolo
11	42	329	Prato

		1122	Pascolo
		236	Seminativo
11	43	1131	Pascolo
		3441	Prato
11	44	724	Pascolo
		500	Prato
11	45	31	Seminativo
		1500	Prato
11	46	91	Seminativo
		1200	Prato
11	47	567	Seminativo
		1902	Prato
11	49	1233	Pascolo
11	50	1209	Seminativo
		194	Seminativo
11	51	33	Pascolo arborato
		1296	Pascolo
11	52	1200	Pascolo
		1288	Pascolo arborato
11	55	76	Prato
		825	Pascolo
11	56	400	Prato
		27	Seminativo
11	57	1700	Prato

		1350	Seminativo
11	58	6032	Prato
		1100	Prato
11	59	2663	Seminativo
11	60	927	Prato irriguo
		600	Prato
11	61	82	Seminativo
11	62	560	Pascolo arborato
11	63	3813	Prato
11	64	1237	Pascolo
11	65	2578	Seminativo
11	66	1443	Incolto sterile
		326	Seminativo
11	67	2414	Pascolo
		492	Pascolo arborato
11	68	4327	Bosco alto
		188	Pascolo
11	69	3572	Pascolo
11	70	1887	Pascolo
11	71	1429	Seminativo
11	72	2349	Incolto produttivo
11	73	537	Pascolo arborato
		1069	Pascolo
11	74	1278	Pascolo arborato

		37	Prato
		1800	Prato
11	75	2731	Seminativo
11	76	1845	Incolto produttivo
11	389	220	Pascolo arborato
11	747	502	Prato irriguo
11	748	303	Prato irriguo
11	749	285	Prato irriguo
11	750	478	Prato irriguo
11	751	1617	Prato irriguo
11	752	2345	Prato
11	753	139	Pascolo
11	754	22	Pascolo
		336	Prato irriguo
11	755	244	Pascolo arborato
11	756	466	Pascolo
		405	Seminativo
11	757	35	Incolto sterile
		372	Pascolo
11	758	578	Prato irriguo
11	759	366	Prato irriguo
		88	Incolto sterile
11	760	13	Seminativo
		79	Pascolo

		251	Seminativo
11	761	50	Pascolo
11	762	550	Prato irriguo
11	763	620	Prato irriguo
11	773	378	Prato irriguo
11	774	2445	Prato
		800	Prato
11	775	69	Seminativo
11	776	1335	Prato
11	777	1031	Prato
		700	Prato
11	778	819	Seminativo
11	779	1613	Prato
11	780	2062	Prato
11	781	1545	Incolto produttivo
11	782	6442	Prato
11	783	6932	Incolto sterile
11	784	2253	Incolto sterile
11	785	4630	Prato
11	786	1238	Prato
11	787	1709	Prato
		350	Seminativo irriguo
11	788	633	Seminativo
11	1383	89	Pascolo

		1091	Pascolo arborato
11	1384	1226	Prato
11	1397	1000	Prato irriguo
11	1399	1256	Prato
11	1400	6420	Pascolo
11	1442	1632	Prato irriguo
11	1459	400	Prato
		50	Seminativo
11	1488	3636	Prato
11	2160	270	Prato
11	2162	422	Prato
11	2164	722	Prato
11	2166	1383	Prato irriguo
11	2168	555	Prato irriguo
11	2194	3132	Pascolo arborato
11	2196	946	Ente urbano
13	15	418	Bosco alto
13	16	1356	Pascolo
13	23	1122	Pascolo
13	30	2000	Prato
		2021	Seminativo
13	34	200	Prato
		42	Seminativo
13	36	4245	Pascolo

13	37	584	Pascolo arborato
13	38	2077	Pascolo arborato
13	39	658	Pascolo arborato
13	40	2235	Pascolo arborato
13	45	2649	Incolto produttivo
13	46	770	Seminativo
13	47	418	Incolto produttivo
13	48	964	Seminativo
13	49	10801	Incolto produttivo
13	50	13160	Incolto produttivo
13	53	6562	Incolto produttivo
13	54	1800	Prato
		773	Seminativo
13	55	990	Seminativo irriguo
		126	Seminativo
13	60	200	Prato
		44	Seminativo
13	1022	1263	Pascolo arborato
13	1510	2459	Ente urbano
13	1511	9438	Incolto produttivo
TOTALE MQ.		272102	

► catasto fabbricati:

Foglio	Numero	Catego- ria	Rendita	Descrizione

				fabbricato funzionale all'at-
				tività di coltivazione di vege-
			Euro	tali, composto da deposito (mq.
11	2196	D/10	661,00	66), parte civile (mq. 39),
				tettoia (mq. 16) e corte in
				buone condizioni manutentive
				fabbricato funzionale all'at-
				tività di coltivazione di vege-
			Euro	tali composto da tettoia (mq.
13	1510	D/10	375,54	82) e corte, in buone condi-
				zioni manutentive

2. le aree gestite a prato irriguo (circa 11,05 ha) sono servite da un impianto di irrigazione alimentato da un laghetto e da una vasca di carico sita nel punto più alto dello stesso, alimentata a sua volta dall'acqua derivante dalla concessione del consorzio di miglioramento fondiario Ru Crépèllaz, Trois Villes e Mazod;

3. è interesse dell'Amministrazione regionale garantire la tutela del paesaggio e il presidio del territorio, il buon mantenimento, compresa la promozione di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, del compendio agricolo (la cui consistenza è stata sopra dettagliata), secondo le

regole della buona tecnica agraria, e dei manufatti e fabbricati

ivi presenti, mediante concessione a soggetti terzi, ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 10 aprile 1997, n. 12

(Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta);

4. con provvedimento dirigenziale n. 4476 in data 13 agosto

2025 è stato approvato l'avvio della procedura per la conces-

sione dei terreni e fabbricati ad uso agricolo, previo esperi-

mento di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6,

comma 3, della l.r. 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della

Regione autonoma Valle d'Aosta), stabilendo l'importo di euro

7.200,00 quale canone a base d'asta;

5. in data _____ si è proceduto all'esperimento della gara

per la concessione dei terreni e fabbricati da uso agricolo

riservato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli in pos-

sesso di un'organizzazione aziendale in grado di provvedere alla

gestione della proprietà immobiliare da aggiudicare al miglior

offerente;

6. la gara è stata aggiudicata provvisoriamente

a _____ che ha presentato l'offerta migliore, pari a

euro

7. con provvedimento dirigenziale n. _____ del _____, ef-

fettuati i controlli previsti per escludere possibili impedi-

menti a contrarre con l'Amministrazione regionale, si è provve-

duto all'aggiudicazione definitiva della concessione dei ter-

reni e fabbricati ad uso agrario di proprietà regionale nel

Comune di Quart, in località Fonteil al canone di euro

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. La Regione concede a _____ i terreni e i fabbricati siti nel Comune di Quart, in località Fonteil, elencati in premessa, come da planimetria allegata al presente atto, a formare parte integrante e sostanziale, a cui si fa riferimento per la migliore identificazione.

2. I suddetti beni immobili vengono concessi in godimento a corpo e non a misura per la superficie censuaria sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i diritti ed oneri che vi competono e che le parti dichiarano di ben conoscere.

Art. 2 - Durata

1. La concessione ha durata di anni sei. La Regione potrà decidere, previa verifica del corretto adempimento degli obblighi del concessionario, e per una sola volta, se rinegoziare la concessione per ulteriori 6 anni.

2. Alla scadenza pattuita, il Concessionario si impegna a rilasciare i terreni e i fabbricati nella piena ed incondizionata disponibilità della parte proprietaria liberi da persone, animali e cose in buono stato di manutenzione, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto, rimossa ogni eccezione, senza

bisogno di disdetta, intendendosi questa data già ora per allora senza necessità di ulteriori comunicazioni.

3. Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire al concessionario di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel contesto dell'accordo essenziale e di rigore i predetti termini.

4. In caso di vendita da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta del compendio agricolo di cui al presente atto, la concessione è da intendersi a tutti gli effetti risolta e alcun indennizzo sarà dovuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Art. 3 - Uso e destinazione

1. I beni oggetto del presente atto sono destinati esclusivamente all'esercizio di attività agricole, forestali e zootecniche, ed è vietato qualsiasi altro uso, anche parziale, pena la risoluzione dell'atto.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si obbliga a garantire, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, -
- il mantenimento del tessuto agricolo sul territorio regionale, da conseguirsi attraverso il rafforzamento della competitività delle aziende agricole secondo politiche, che, nel contempo, garantiscano la tutela del paesaggio, il presidio del territorio, nonché la valorizzazione dei beni pubblici;

- la tutela delle vocazioni produttive del territorio, delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e produttive;

- la valorizzazione della esperienza specifica, intesa quale buona prassi di cura del territorio nel suo aspetto naturale, antropico e produttivo;

- la promozione di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione (anche migliorativa) del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

- -la migliore conservazione possibile dei prati e dei pascoli permanenti, in ragione della funzione protettiva da essi esercitata e consistente innanzitutto nel mantenimento della fertilità dei suoli e nella costituzione di un ostacolo alla lisciviazione ed alla dispersione nell'ambiente degli elementi minerali e degli effetti benefici in termini di salvaguardia della biodiversità vegetale;

2. Il concessionario si impegna inoltre a mantenere i terreni e i fabbricati presenti assicurando la migliore conservazione possibile degli stessi. Spetta al concessionario, altresì, la responsabilità della custodia e della buona manutenzione dei fabbricati e relativi impianti e dell'impianto di irrigazione a servizio dei prati irrigui.

3. Il concessionario si obbliga, altresì, a non destinare i terreni e i fabbricati ad altri usi che non siano quelli sopra

previsti, a non concedere, neppure temporaneamente, l'uso a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, pena la risoluzione immediata della presente scrittura.

4. Non è ammessa la cessione della concessione.

5. Al concessionario è fatto divieto di depositare materiali che possono costituire pericolo all'incolumità altrui.

6. Il concessionario è tenuto a partecipare alle corvées consortili. Il mancato adempimento comporterà il rimborso totale del costo richiesto dal Consorzio alla Regione per la mancata partecipazione.

Art. 5 - Autorizzazioni

1. Spetta al concessionario premunirsi di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie all'uso previsto e la Regione non sarà responsabile per eventuali limitazioni che ne dovessero derivare.

2. La Regione è in ogni caso essere esonerata da ogni genere di responsabilità connessa con l'uso assentito.

Art. 6 - Canone annuale

1. Al concessionario spetta provvedere alla corresponsione di un canone annuo corrispondente ad euro _____.

2. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in via quadrimestrale posticipato tramite servizio di pagamento online di cui alla Piattaforma regionale dei Pagamenti Telematici, nell'ambito della piattaforma nazionale pagoPA, in attuazione dell'art. 5 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice

dell'Amministrazione digitale" (CAD), previa trasmissione da parte della Regione dell'avviso contenente i dati necessari al pagamento.

3. Il canone di concessione pattuito sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. A tal fine la Regione provvederà a dare comunicazione al conduttore, della volontà di avvalersi del diritto di aggiornare il canone nei termini sopraindicati. Resta, peraltro, inteso tra le parti, che la comunicazione da parte della Regione degli aggiornamenti previsti, anche se tardiva, avrà efficacia retroattiva e pertanto detti aggiornamenti saranno dovuti dalla data di decorrenza dell'annualità.

Art.7 Cauzione

1. La firma del presente atto è subordinata al versamento da parte del concessionario all'atto della stipula di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle condizioni prescritte dal presente atto pari a tre mensilità corrispondenti a euro _____, da costituirsi mediante versamento sul conto (non fruttifero) DEPOSITI CAUZIONALI RAVA intestato alla CASSA REGIONALE DI AOSTA, codice IBAN IT 14 H 02008 01177 000000756373, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, con validità fino a completo esaurimento del rapporto concessorio principale.

2. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia al termine semestrale di cui all'articolo 1957, comma 1 del codice civile, nonché l'operatività della fidejussione o della polizza entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente, senza eccezioni o ritardi, della somma garantita o la minor somma richiesta dall'ente.

3. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone comporta l'escussione della fidejussione, oltre a eventuali maggiori danni.

4. Il concessionario sarà tenuto al reintegro immediato della fidejussione, pena la risoluzione della concessione.

5. La cauzione sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dei terreni e dei fabbricati, nonché dall'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'insussistenza di danni alla proprietà regionale.

Art. 8 - Revoca, decadenza e recesso

1. La decadenza o la revoca della concessione possono essere disposte dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l.r. 12/1997, in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile

e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento, a seguito di contraddittorio avviato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della l.r. 19/2007.

3. Sarà consentito al concessionario di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC. In tale caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Regione.

Art. 9 - Responsabilità

1. Il concessionario esonera la Regione da qualsiasi responsabilità connessa all'uso assentito dei beni concessi.

2. Il concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché venga salvaguardata la proprietà regionale concessa in uso e risponde anche dei danni eventualmente provocati da terzi.

3. La responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la stipula del presente atto, per qualsiasi causa, a persone, animali o cose derivanti dall'uso della proprietà concessa e da quanto depositatovi è interamente a carico del concessionario che è tenuto al relativo risarcimento a favore della Regione e/o di eventuali terzi.

4. A copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'attività agricola, avente la durata della concessione e massimale adeguato.

5. Copia della predetta polizza è consegnata dal concessionario alla Regione prima della sottoscrizione dell'atto di concessione.

6. Tutti i costi assicurativi sono posti a carico del concessionario.

Art. 10 - Manutenzione e gestione

1. Spettano al concessionario tutte le spese di gestione e di ordinaria manutenzione per il buon mantenimento dei terreni e dei fabbricati, manufatti e impianti ivi presenti. Relativamente ai fabbricati si segnala, in particolare, la necessità di provvedere periodicamente alla manutenzione delle parti in legno.

2. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria potranno essere realizzati dal concessionario previ accordi con la Regione, su presentazione di preventivi, la cui congruità dovrà essere verificata dalle strutture regionali competenti. Il rimborso di tali spese potrà avvenire previa trasmissione da parte del concessionario delle fatture quietanzate nel limite delle spese preventivate.

Art. 11 - Migliorie

1. Qualsiasi opera sui terreni dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

2. Eventuali migliorie, addizioni e/o trasformazioni che il concessionario vorrà apportare ai beni concessi non dovranno modificare la destinazione agricola e dovranno essere eseguite, previa autorizzazione del proprietario, esclusivamente a cura e spese del concessionario, nel rispetto delle normative vigenti, provvedendo all'istruzione delle pratiche connesse, comprese le variazioni catastali e l'ottenimento dell'agibilità se previste, e alla successiva consegna della relativa documentazione alla Regione.

3. L'Amministrazione regionale dovrà essere esonerata da qualsiasi responsabilità inerente l'intervento posto in essere e alcun rimborso spese potrà essere richiesto alla Regione, né per i lavori autorizzati, né per le pratiche tecnico amministrative relative.

4. Spetterà al concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alla messa a norma anche futura degli interventi di miglioria, addizioni e/o trasformazioni realizzati dal concessionario.

5. Tutte le opere realizzate resteranno a beneficio della proprietà regionale, ed è escluso il riconoscimento di indennizzi, rimborsi, riduzioni o risarcimento a favore del concessionario a qualsiasi titolo.

6. Al termine della concessione la Regione potrà ordinare la rimozione delle migliorie, addizioni, opere e pertinenze esistenti non autorizzate ai sensi del comma 2, a totale spese del concessionario, il quale dovrà provvedervi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata suddetta; qualora la Regione preferisca mantenere tali migliorie, addizioni, opere e pertinenze, le stesse saranno acquisite direttamente dalla stessa, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

Art. 12 - Controlli

1. La Regione ha la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportuni per verificare lo stato di conservazione e la corretta destinazione dei beni concessi.

Art. 13 - Riconsegna

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, al termine della concessione il concessionario è tenuto a rimuovere tutti i manufatti presenti sui terreni, qualora non già esistenti alla data di consegna dell'immobile, e a riconsegnare la proprietà perfettamente in ordine ed inerbita nella piena ed incondizionata disponibilità della parte proprietaria, libera da persone, animali e cose e in buono stato di manutenzione, rimossa ogni eccezione, senza bisogno di revoca e/o disdetta, intendendosi questa data già ora per allora senza necessità di ulteriori comunicazioni.

2. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, al momento del rilascio dei beni al termine della concessione, nulla sarà dovuto da parte della Regione al concessionario a qualsivoglia titolo, nulla escluso od eccettuato.

Art. 14 - Spese

1. Le spese di stipulazione del presente atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

2. Si dà atto che il presente atto è esente dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e, in particolare, dell'articolo 25 della tabella b) allegata al predetto decreto, che prevede l'esenzione per i contratti di locazione di fondi rustici.

Art. 15 - Foro competente

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la competenza è del Foro di Aosta.

Art. 16 - Varie

1. Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto.

2. Le parti, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente atto.

3. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione nei confronti del concedente stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. I contratti conclusi in violazione di quanto previsto dal comma precedente sono affetti da nullità.

5. Ai soggetti sopraindicati è fatto divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Il concessionario in _____,

PEC:

- il locatore presso: Struttura Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco, Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, PEC: bilancio@pec.regione.vda.it.

Art. 18 - Formazione dell'accordo

1. Il presente atto è stato frutto di negoziazione ed accordo tra le Parti e, in relazione a ciò, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'articolo 1341 e seguenti del Codice Civile non trovano applicazione.

Art. 19 - Allegati

1. Ad integrazione di quanto sopra convenuto e dichiarato, le Parti contraenti, rinviando, per ogni effetto di legge, ai seguenti documenti allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale:

A) Tipi planimetrici.

Per la Regione Valle d'Aosta

Il Dirigente della Struttura espropriazioni,
valorizzazione del patrimonio e Casa da Gioco

- Erik ROSSET -

Il concessionario